
DDL UNIVERSITÀ: MORTIFICA IL MERITO, FAVORISCE PRATICHE OPACHE E NON AFFRONTA I NODI STRUTTURALI

Con 112 sì, 3 astenuti e 70 voti contrari, **la Camera ha approvato** in via definitiva il disegno di legge contenente la **revisione delle modalità di accesso**, valutazione e reclutamento **del personale** ricercatore e docente **universitario**.

Il PD ha votato contro perché, in estrema sintesi, il provvedimento tradisce le promesse fatte alla comunità scientifica, **umilia il talento, mortifica il merito e condanna l'Italia alla marginalità tecnologica e culturale**.

Il disegno di legge interviene sul sistema di reclutamento universitario, con l'obiettivo di **superare l'abilitazione scientifica nazionale** e di **sostituirla con** un modello fondato su requisiti minimi di qualificazione scientifica, definiti a livello nazionale, ma verificati attraverso **procedure fortemente decentrate e basate su autocertificazione**.

In questo nuovo impianto, i requisiti di accesso alle procedure di chiamata di professori e ricercatori vengono individuati per ciascun gruppo scientifico-disciplinare con **decreto del Ministro** dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

Il provvedimento, presentato dal Governo con l'obiettivo della semplificazione e della razionalizzazione, in realtà rappresenta **un salto indietro** per il sistema universitario e di ricerca.

Siamo di fronte all'ennesimo tassello di un puzzle frammentato, un disegno che avanza per pezzi slegati e che svela **un'assenza totale di visione organica** e strategica per il futuro della conoscenza in Italia.

Con questa riforma il Governo **non affronta i nodi strutturali** dell'università pubblica italiana, al contrario rischia di aggravarli, assestando **un duro colpo alla trasparenza, all'autonomia reale e al merito**.

Il cuore di questo provvedimento, come detto, è **l'abolizione dell'abilitazione scientifica nazionale**, che viene sostituita da un modello basato su requisiti minimi, verificati a livello locale attraverso autocertificazioni e piattaforme telematiche, **senza alcun controllo preventivo da parte dell'amministrazione**.

Scardinando il filtro nazionale unitario, questo testo abdica alla funzione di garanzia dello Stato e **spalanca le porte al rischio concreto di un ritorno a dinamiche localistiche e pratiche opache, baronali**, spesso truccate secondo affiliazioni.

Come detto da [Sara Ferrari durante la discussione generale](#): “guardiamo la realtà dei fatti, in questo Paese **ben l'80 per cento del personale docente ha compiuto gli studi nella stessa università, nello stesso ateneo in cui insegna**, contro una media europea del 55 per cento e del 35 per cento nel Regno Unito. Invece di spezzare queste catene, che ci permettiamo di pensare non sempre meritocratiche, questa riforma rischia di istituzionalizzarle. E che dire, allora, della valutazione? **Si mantiene e si esaspera quella valutazione quantitativa delle pubblicazioni che ha distorto la ricerca** in questi anni, ignorando totalmente le raccomandazioni del Consiglio d'Europa che chiedono di mettere al centro la qualità rispetto ai meri indicatori numerici. Avete respinto tutti i nostri emendamenti volti a valorizzare l'eccellenza qualitativa della ricerca”.

Come è stato evidenziato da più parti, il problema non è che le studentesse e gli studenti italiani vadano a studiare all'estero, **il problema è che non tornano. L'Italia perde i propri studenti migliori e non ha attrattività internazionale**. Gli scienziati stranieri non scelgono i nostri atenei perché un sistema governato da requisiti autocertificati e chiamate locali è un sistema strutturalmente chiuso rispetto all'esterno.

Se a questo si aggiungono le modifiche alla governance dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), trasformata nel braccio operativo dell'Esecutivo per gestire fondi premiali in modo discrezionale, **e la cronica scarsità di risorse, il quadro che ne esce è sconcertante**.

La spesa pubblica per l'università è in costante calo. Siamo passati dallo 0,53 per cento del prodotto interno lordo nel 2022, allo 0,51 per cento di oggi. E il Governo Meloni continua a peggiorare la situazione, con tagli mascherati da riprogrammazione, 118 milioni di euro sottratti nell'ultimo triennio e 568 milioni rinviati al 2029, mentre **i fondi per i Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) toccano i minimi storici** rispetto alla scorsa legislatura.

In questo deserto di risorse, **il 35 per cento del personale di ricerca vive in condizioni di totale precarietà**.

[Durante la dichiarazione di voto finale, Irene Manzi ha detto](#): “ancora una volta **voi legiferate**, come succede al Ministero dell'Istruzione, sopra la testa delle comunità coinvolte dalla riforma; anzi, più che sopra la testa, **contro le comunità e le persone coinvolte** dalle stesse riforme. Ed ecco che si consuma in questo modo un disegno molto chiaro: **togliere forza e risorse alle università**, aumentare il controllo del Governo, togliere diritti e rappresentanza alle persone che lavorano in quel mondo e scegliere spesso la strada della precarietà, rendendo sempre più difficile il diritto degli studenti a mantenersi agli studi”.

In conclusione, il disegno di legge **interviene su aspetti procedurali** rilevanti del reclutamento di docenti e ricercatori **ma non affronta i nodi strutturali del sistema**

universitario italiano, in particolare il sottofinanziamento, la precarizzazione del lavoro di ricerca e la mancanza di una strategia nazionale di rafforzamento dell'università pubblica.

Ne deriva **un intervento che incide profondamente sulle regole di accesso alla carriera accademica** ma che si colloca in un quadro **privo di una visione complessiva di sviluppo del sistema della conoscenza**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" [AC 2735](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla VII Commissione Cultura

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Disposizioni in materia di reclutamento universitario (art. 1)

L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, al comma 1, prevede che – **in luogo dell'attuale abilitazione** scientifica nazionale – l'ammissione alle **procedure di chiamata dei professori** di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è **condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica**, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN.

I requisiti sono aggiornati, una prima volta, **dopo due anni** dall'individuazione e, successivamente, **a intervalli non inferiori a cinque anni**.

Il comma 2 introduce una **nuova disciplina in materia di composizione delle liste** per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato.

Il comma 3 modifica **alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata** dei professori di prima e di seconda fascia.

Il comma 4 **modifica la disciplina relativa alla procedura di selezione** dei ricercatori a tempo determinato.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle stesse commissioni.

Il comma 6 disciplina le **condizioni e i limiti per la chiamata diretta** di professori di prima e di seconda fascia da parte della Libera università **di Bolzano**, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca.

Il comma 7 apporta modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010.

Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale (art. 2)

L'articolo 2, al comma 1, introduce misure volte ad **incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale** dei docenti e ricercatori universitari.

Anzitutto, la norma prevede l'introduzione di una **nuova procedura di mobilità orizzontale**, in aggiunta alle altre, che contempla il **trasferimento unidirezionale** di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità-economico finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata.

Prevede, inoltre, che il Ministro definisca specifici interventi per incentivare i trasferimenti, nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento.

Il comma 2 **esclude dai meccanismi di riduzione** operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università **gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre** al fine di incentivare le chiamate di **studiosi dall'estero** o di chiara fama.

Disposizioni transitorie e finali (art. 3)

L'articolo 3, modificato al Senato, detta le **disposizioni transitorie e finali** necessarie a garantire, durante il **regime transitorio**, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, la continuità delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 4)

L'articolo 4, composto di un unico comma, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione del disegno di legge in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.